

COMUNE DI CAPPADOCIA

PROVINCIA DI L'AQUILA



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 26 settembre 2022

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - NORME PRELIMINARI

- Articolo 1 – Riferimenti normativi:
- Articolo 2 – Oggetto e definizioni
- Articolo 3 – Responsabilità
- Articolo 4 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5 – Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E CARATTERISTICHE FERETRI

- Articolo 6 – Depositi di osservazione
- Articolo 7 – Deposito della salma nel feretro
- Articolo 8 – Conformità dei feretri
- Articolo 9 – Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti
- Articolo 10 – Targhetta di riconoscimento

CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 11 – Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 12 – Norme generali per i trasporti
- Articolo 13 – Trasporto da comune a comune per seppellimento o cremazione
- Articolo 14 – Trasporto di ceneri o resti
- Articolo 15 – Trasporto e sepolture a carico del Comune
- Articolo 16 – Ricevimento salme

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

- Articolo 17 – Elenco cimiteri
- Articolo 18 – Disposizioni generali
- Articolo 19 – Ammissione nei cimiteri
- Articolo 20 – Modalità di pagamento

CAPO II - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 21 – Piano Regolatore Cimiteriale

CAPO III - TARIFFE CONCESSIONI ED OPERAZIONI CIMITERIALI

- Articolo 22 – Tariffe concessioni ed operazioni cimiteriali

CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 23 – Deposito

Articolo 24 – Inumazione

Articolo 25 – Disposizioni generali dei campi comuni per inumazioni

Articolo 26 – Tumulazione

Articolo 27 – Tumulazione provvisoria

Articolo 28 – Traslazione

CAPO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 29 – Esumazioni ordinarie

Articolo 30 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Articolo 31 – Esumazione straordinaria

Articolo 32 – Estumulazione

Articolo 33 – Raccolta di resti ossei

Articolo 34 – Trattamento dei resti mortali

Articolo 35 – Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del personale sanitario

Articolo 36 – Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali

Articolo 37 – Oggetti rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni

CAPO VI - CREMAZIONE

Articolo 38 – Crematorio

Articolo 39 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione e affidamento delle ceneri

Articolo 40 – Urne cinerarie e dispersione delle ceneri

CAPO VII - ORGANIZZAZIONE DEI CIMITERI

Articolo 41 – Orario

Articolo 42 – Disciplina dell'ingresso e circolazione dei veicoli

Articolo 43 – Esecuzione opere ed accesso al cimitero

Articolo 44 – Obblighi e divieti per gli addetti ai servizi cimiteriali

Articolo 45 – Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

Articolo 46 – Coltivazione di fiori ed arbusti

Articolo 47 – Riti funebri

Articolo 48 – Modalità di realizzazione tombe

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE CONCESSIONI

Articolo 49 – Concessioni per loculi colombari e loculi ossari.

Articolo 50 – Assegnazione dei loculi colombari e loculi ossari

Articolo 51 – Durata e decorrenza delle concessioni

Articolo 52 – Sottoscrizione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti

Articolo 53 – Manutenzione

CAPO II - CESSAZIONE DELLE CONCESSIONI

Articolo 54 – Cessazione della concessione

Articolo 55 – Rinuncia e rimborsi concessioni

Articolo 56 – Revoca

Articolo 57 – Decadenza

Articolo 58 – Cessione della concessione

Articolo 59 – Concessioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio e rinunce

Articolo 60 – Concessioni perpetue

Articolo 61 – Recupero Tombe a Concessione perpetua

Articolo 62 – Reintegro d'Ufficio

CAPO III - RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Articolo 63 – Rinnovo della concessione

TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 64 – Registro delle operazioni cimiteriali

Articolo 65 – Schedario dei defunti

Articolo 66 – Schedario delle concessioni

CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 67 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Articolo 68 – Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria

Articolo 69 – Disposizioni finali

Articolo 70 – Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

NORME PRELIMINARI

Articolo 1 - Riferimenti normativi

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza alle disposizioni di cui al titolo VI del R.D. n. 1265 del 27/07/1934 “Testo Unico delle Leggi Sanitarie”, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 “Regolamento di Polizia Mortuaria”, delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, della Legge n. 130 del 30/03/2001, del Decreto del Ministero dell’Interno del 01/07/2002, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002, del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, della Legge Regionale Abruzzo n. 41 del 10.08.2012.

Articolo 2 – Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla cremazione, ed in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.
2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:
 - a. per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire, di struttura e materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
 - b. per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra;
 - c. per tumulazione si intende la sepoltura di feretri, cassette di resti ossei o urne cinerarie in loculo colombario, loculo ossario o nicchia cineraria;
 - d. per traslazione si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali o ceneri da una sepoltura ad un’altra all’interno del cimitero o in altro cimitero;
 - e. per esumazione si intende il dissotterramento dei resti mortali ovvero resti ossei da sepolture a terra;
 - f. per estumulazione intende l’operazione di recupero dei resti mortali, resti ossei o ceneri da loculo colombario, ossario o nicchia cineraria;
 - g. per cremazione si intende la riduzione in ceneri di un cadavere, dei resti ossei o dei resti mortali;
 - h. per fossa a sterro si intende lo scavo nel terreno adibito ad inumazione dei feretri;
 - i. per loculo colombario si intende il manufatto adibito alla tumulazione dei feretri;
 - j. per loculo ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni. I loculi ossari possono essere adibiti ad accoglimento delle ceneri derivanti da cremazione;
 - k. per ossario comune si intende un luogo dove accogliere i resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni, per le quali gli aventi titolo non hanno richiesto diversa destinazione.

Articolo 3 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

Articolo 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Le operazioni cimiteriali sono soggette al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione di Giunta Comunale, esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a. i trasporti in ambito comunale, nonché la sepoltura, quando ricorrono le condizioni di cui al successivo Articolo 15;
 - b. la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - c. L'inumazione che si rende necessaria, trascorso il tempo di tumulazione (30 anni) o inumazione (10 anni) ordinarie, per la completa demineralizzazione della salma.

Articolo 5 – Atti a disposizione del pubblico

1. Il registro di cui all'Articolo 52 del D.P.R. 285/90, compilato cronologicamente, è a disposizione di chiunque possa averne interesse.
2. Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:
 - a. L'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
 - b. Copia del presente Regolamento;
 - c. Le Deliberazioni di Giunta Comunale con le quali sono stabilite le tariffe cimiteriali;
 - d. Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E CARATTERISTICHE FERETRI

Articolo 6 – Depositi di osservazione

1. Il Comune provvede al deposito per l'osservazione delle salme nel locale a ciò destinato presso il Cimitero del Capoluogo e, ai sensi dell'Articolo 14 del D.P.R. 285/90, nei locali appositamente istituiti presso ospedali o istituti sanitari, ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Articolo 7 - Deposito della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo Articolo 9.
2. In ciascun feretro si può racchiudere una sola salma, ad eccezione del caso di madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile.

Articolo 8 – Conformità dei feretri

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni di cui agli Articoli 30 (trasporto all'estero o dall'estero o da comune a comune), 18 e 25 (in caso di malattie infettive-diffusive). 32 (trattamento antiputrefattivo)

del D.P.R. 285/90, è attestata dal costruttore e/o dichiarata dall'impresario del servizio funebre.

Articolo 9 – Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali variano in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. 285/90.

Per l'inumazione:

a. Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere biodegradabili così come previsto dall'Articolo 75, comma 1, del D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002. La ditta incaricata del trasporto dovrà rilasciare autocertificazione dalla quale risulti la rispondenza dei materiali utilizzati a quanto previsto dalla citata normativa.

Per la tumulazione:

b. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti dal D.P.R. 285/90. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Per la cremazione:

c. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.

2. Qualora una salma già sepolta venga esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della A.S.L. che riguardino il rifascio (Circ. Min. Sanità 10/98).

3. Qualora la salma provenga da altro Comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata.

Articolo 10 - Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO III

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 11 – Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco (Articolo 22 D.P.R. 285/90).

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'Articolo 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo

necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'Articolo 20 del D.P.R. 285/90.

Articolo 12 - Norme generali per i trasporti

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'Articolo 30 del D.P.R. 285/90.

2. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'Articolo 32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

Articolo 13 — Trasporto da comune a comune per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme da comune a comune è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso, a seguito di richiesta degli interessati e deve essere corredato dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2. Le salme provenienti da altro Comune, qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Cappadocia, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.

3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

4. Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.

Articolo 14 — Trasporto di ceneri o resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri e di ossa umane,

3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco o lamiera zincata di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, con targhetta recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca e piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui alla vigente normativa.

Articolo 15 – Trasporto e sepolture a carico del Comune

1. Il Comune, subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa carico del servizio di trasporto e della sepoltura, nonché della fornitura della cassa qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di indigenza o bisogno.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissate procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.
3. La Giunta Comunale potrà concedere, in via del tutto eccezionale, loculi, cellette ossario e cellette cinerarie, a titolo gratuito, per la tumulazione di salme, resti mortali, ceneri di persone che si sono prodigate nell'interesse pubblico sia per la comunità di Cappadocia che Nazionale, quando ricorrono motivi di particolare valore civile, sociale, morale e di rappresentanza.

Articolo 16 – Ricevimento salme

1. Ai sensi degli artt. n° 22 e n° 51 del D.P.R. n° 285/90 lo svolgimento dei funerali nell'ambito del territorio comunale dovrà avvenire nel rispetto degli orari stabiliti con apposita Ordinanza Sindacale.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Articolo 17 – Elenco cimiteri

1. Il Comune prevede il seppellimento nei cimiteri di:
 - CAPPADOCIA, Capoluogo
 - VERRECCHIE, Frazione

Articolo 18 – Disposizioni generali

1. L'ordine e la vigilanza sui cimiteri spettano al Sindaco e o alla Giunta Comunale, che li esplicano mediante il personale comunale a tali funzioni adibito o da apposito soggetto esterno qualificato incaricato dall'Amministrazione Comunale.
2. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo i casi di cui agli articoli 101,102 e 105 del D.P.R. 285/90.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite da apposito soggetto qualificato incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 19 – Ammissione nei cimiteri

1. Nei cimiteri comunali di Cappadocia sono ricevute esclusivamente:
 - a. le salme delle persone decedute o nate nel Comune;
 - b. le salme di persone residenti nel Comune;
 - c. le salme di persone decedute in case di riposo o altri Istituti dove erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune;
 - d. le salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge ovvero congiunto fino al secondo grado di parentela sepolti nei cimiteri di Cappadocia; Tale

diritto acquisito non può essere fatto valere agli eredi come congiunto di secondo grado di parentela del defunto che ha già usufruito di tale beneficio;
e. I resti ossei, resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate;

Articolo 20 – Modalità di pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo delle concessioni e delle operazioni cimiteriali dovrà essere eseguito prima dell'espletamento delle stesse.

CAPO II

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 21 – Piano regolatore cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale, per ciascun cimitero, adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.

2. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:

- a. Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi Nazionali competenti.
- b. Della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di loculi ossari, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni.
- c. Della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre.
- d. Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati.

3. Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.

CAPO III

TARIFFE CONCESSIONI ED OPERAZIONI CIMITERIALI

Articolo 22 – Tariffe concessioni ed operazioni cimiteriali

1. Le tariffe delle concessioni e delle operazioni cimiteriali sono stabilite dalla Giunta Comunale.

CAPO IV

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 23 – Deposito

1. L'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura sarà effettuata presso la Camera Mortuaria dei cimiteri o altre strutture autorizzate nel territorio.

Articolo 24 – Inumazione

1. Per inumazione si intende la sepoltura a terra, come specificamente descritto dal Capo XIV del D.P.R. 285/90.

2. Il tempo ordinario di inumazione è di 10 anni.
3. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, da cippo/lapide/copritomba costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici
4. Sul cippo/lapide/copritomba verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
5. La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico agli aventi diritto della salma.

Articolo 25 - Disposizioni generali dei campi comuni per inumazioni

1. Le caratteristiche del suolo per i campi comuni di inumazione, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto previsto dagli artt. 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90,

Articolo 26 – Tumulazione

1. Per tumulazione si intende la sepoltura di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi, nicchie e sepolcreti, costruite dal Comune laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente Regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/93.
4. È consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico loculo, anche in presenza di un feretro ove sussistano le giuste condizioni di spazio.
5. Quando su domanda degli aventi diritto viene richiesta l'estumulazione dei resti cadaverici di una salma, tumulata da almeno 30 anni per porvi un'altra salma che abbia i requisiti di cui all'Articolo 19, la concessione originaria decade. Nell'ipotesi di eventuale riassegnazione a scadenza saranno validi gli importi previsti nell'ultima delibera di Giunta Comunale approvata in merito alla determinazione dei prezzi dei loculi e degli ossari, la concessione avrà la durata di 30 anni. In caso di mancata mineralizzazione, su richiesta degli aventi diritto, la salma estumulata potrà essere cremata.

Articolo 27 – Tumulazione provvisoria

1. La tumulazione provvisoria di una salma non è consentita.

Articolo 28 – Traslazione

1. Per traslazione si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali o ceneri da una sepoltura ad un'altra all'interno del cimitero o in altro cimitero.

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 29 – Esumazioni ordinarie

1. Si definisce ordinaria, l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni e non richiede la presenza di operatori sanitari.

2. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione, nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali, sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, Circolare del Ministero della Sanità n° 10 del 31/07/1998 e D.P.R. n° 254 del 15 luglio 2003.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco.
4. Le esumazioni ordinarie sono effettuate dagli operatori del servizio cimiteriale o da soggetto esterno qualificato incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 30 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Annualmente, entro il mese di dicembre di ogni anno, vengono predisposti, per ciascun cimitero, gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
2. Tali elenchi sono a disposizione dei cittadini.
3. Le esumazioni si effettuano in date stabilite dagli uffici Comunali e sono comunicate alle persone interessate.
4. Nel caso che il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà nuovamente inumato per altri 10 anni o avviato, secondo le decisioni degli aventi diritto alla salma, a cremazione; le spese sono a carico degli aventi diritto.
5. Nel caso di nuova inumazione, le spese per la stessa e per la successiva esumazione sono a carico degli aventi diritto,
6. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che gli aventi diritto dispongano di raccoglierle per deporle in loculi ossari o in loculi colombari in concessione alle tariffe vigenti.

Articolo 31 – Esumazione straordinaria

1. L'esumazione di una salma si definisce straordinaria quando viene effettuata anticipatamente rispetto alla scadenza trentennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90.
2. Le esumazioni straordinarie devono essere effettuate tramite soggetto esterno qualificato e le spese sono a carico dell'avente diritto alla salma.
3. Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario della A.S.L. e degli operatori del servizio cimiteriale o del personale di soggetto esterno qualificato incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 32 – Estumulazione

1. Si definiscono ordinaria l'estumulazione eseguita allo scadere della concessione a tempo determinato, senza la presenza di operatori sanitari.
2. Entro il mese di dicembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenario delle concessioni dell'anno successivo e il relativo elenco è a disposizione dei cittadini.
3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali o da soggetto esterno qualificato incaricato dall'Amministrazione Comunale secondo la programmazione stabilita.
4. Si definisce straordinaria l'estumulazione eseguita prima dello scadere della concessione, che può avvenire nei seguenti casi:
 - a. su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - b. a richiesta degli aventi diritto, subordinatamente all'autorizzazione del Sindaco, ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura (Articolo 88 D.P.R. 285/90).

5. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono eseguite dagli operatori del servizio cimiteriale o da soggetto esterno qualificato incaricato dall'Amministrazione Comunale.
6. Le estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Personale Sanitario della A.S.L.

Articolo 33 – Raccolta dei resti ossei

1. Si definiscono resti ossei le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione provenienti da esumazioni e da estumulazioni.
2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
3. A richiesta e a spese degli aventi diritto i resti ossei possono essere avviati a cremazione.

Articolo 34 – Trattamento dei resti mortali

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'Articolo 3 del D.P.R. 254/03.
2. I trattamenti consentiti per i resti mortali derivanti da esumazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, sono:
 - a. Nuova inumazione;
 - b. Avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto (Articolo 79 D.P.R. 285/90).
3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dagli aventi diritto:
 - a. Essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile;
 - b. Essere avviati a cremazione, previo assenso degli aventi diritto (Articolo 79 D.P.R. 285/90),
4. Sull'esterno del contenitore dei resti mortali dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.
5. Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse degli aventi diritto viene ordinariamente individuato nella loro inumazione.
6. È consentito aggiungere, direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi per i resti mortali da inumare o reinumare e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3).
7. Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:
 - a. 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti.
 - b. 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

Articolo 35 – Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario

1. È richiesta la presenza del Personale Sanitario della A.S.L. nei seguenti casi:
 - a. Esumazione straordinaria di salma;
 - b. Estumulazione straordinaria di salma.

Articolo 36 – Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 12 e 13 del D.P.R. 254/03 ed alla classificazione dell'Articolo 184, comma 2, lettere E, F del D.lgs 152/2006 e comunque secondo le normative vigenti in materia.

Articolo 37 - Oggetti rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni

1. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere riposti insieme ai resti ossei nell'apposita cassetina zincata.

CAPO VI

CREMAZIONE

Articolo 38 – Crematorio

1. Il Comune che non dispone di un proprio impianto di cremazione, si avvale degli impianti più facilmente raggiungibili.

Articolo 39 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazioni alla cremazione e affidamento delle ceneri

1. Sia per l'autorizzazione alla cremazione che per l'affidamento delle ceneri, si dovrà provvedere secondo le modalità previste dalla Legge 30 Marzo 2001 n° 130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", dalla Legge Regionale n° 41 del 29 agosto 2012 oltre che nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 1° Luglio 2002 del Ministro dell'Interno.

2. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

- a) tumulata;
- b) conservata in un ossario privato (in concessione) all'interno del cimitero;
- c) consegnata al soggetto affidatario di cui al comma 5.

3. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un verbale che redatto in triplice copia, indica la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

4. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria.

5. La richiesta di autorizzazione all'affidamento delle ceneri deve essere presentata all'Ufficiale di Stato Civile dal soggetto individuato in vita dal defunto. Tale soggetto può essere una persona fisica, un Ente o un'Associazione; in mancanza della individuazione del soggetto da parte del defunto, la richiesta può essere presentata dagli aventi diritto a chiedere la cremazione.

6. L'affidamento delle ceneri comporta l'assunzione di responsabilità in ordine alla corretta custodia delle medesime conformemente al senso di rispetto della dignità del defunto. L'urna contenente le ceneri deve avere destinazione stabile e protetta da ogni profanazione e deve essere conservata nel luogo indicato nella richiesta. A mezzo del corpo di Polizia Municipale potranno essere disposti controlli a campione presso il luogo di conservazione dell'urna.

7. Nell'istanza di affidamento delle ceneri dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del soggetto richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale;

- c) il luogo di conservazione o la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intenda più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale della variazione della residenza.

8. Nel caso in cui l'affidatario cambi luogo di conservazione delle ceneri, lo stesso dovrà comunicare tale evento al Comune entro 3 giorni dalla variazione.

9. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In tal caso le ceneri verranno conservate negli appositi spazi cimiteriali.

Articolo 40 – Urne cinerarie e dispersione delle ceneri

1. Ciascuna urna cineraria può contenere le ceneri di più salme ove consentito dallo spazio interno, e riportare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del/i defunto/i.
2. A richiesta degli interessati, previo pagamento della concessione, l'urna è collocata nel cimitero in loculo ossario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
3. A norma della vigente normativa nazionale e regionale in materia, la dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) in aree a ciò destinate all'interno del Cimitero;
 - b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - c) nei fiumi oltre cento metri a valle da eventuali stazioni di captamento di acqua potabile;
 - d) in montagna a distanza di almeno duecento metri dai centri ed insediamenti abitativi.
 - e) in aree private;
4. La dispersione è vietata nei centri abitati, come definiti dall'Articolo 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
5. La dispersione in aree private, al di fuori dai centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
6. La dispersione nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti
7. La richiesta di autorizzazione ad effettuare la dispersione delle ceneri deve essere presentata dal soggetto individuato in vita dal defunto; in mancanza della individuazione da parte del defunto, la richiesta può essere presentata dagli aventi diritto a richiedere la cremazione.
8. Nella istanza dovranno essere indicati:
 - a. i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - b. la dichiarazione del luogo in cui verranno disperse le ceneri, del luogo in cui l'urna cineraria vuota verrà conservata o le modalità di smaltimento della stessa; nel caso in cui l'urna vuota venga consegnata al cimitero, si provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente,
9. La violazione delle disposizioni del precedente articolo comporta la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n° 267.
10. Qualora gli aventi diritto non abbiano provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono collocate nel cinerario comune,

11. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, sia nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, sia nel caso di dispersione delle ceneri, potrà essere realizzata in uno dei cimiteri comunali, a carico dell'affidatario dell'urna o dell'incaricato alla dispersione, una apposita targa riportante l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e di morte del defunto. La targa dovrà essere realizzata con le tipologie di materiali utilizzate per le lapidi destinate agli ossari.

CAPO VII

ORGANIZZAZIONE DEI CIMITERI

Articolo 41 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale stabilito tramite ordinanza del Sindaco.

Articolo 42 – Disciplina dell'ingresso e circolazione dei veicoli

1. Nei cimiteri comunali non si può entrare che a piedi, salvo che, per motivi di salute od età, gli operatori cimiteriali non abbiano concesso il permesso di raggiungere le tombe di familiari a mezzo di veicoli. È sempre comunque consentito l'ingresso con mezzi in uso ai portatori di handicap;

2. All'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di feretri o di ditte specializzate nell'esecuzione di lavori riguardanti i manufatti funebri;

3. Per eseguire opere all'interno dei cimiteri comunali le imprese dovranno possedere idonea autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

4. Le imprese dovranno eseguire i lavori all'interno dell'orario di apertura dei cimiteri comunali e comunque non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi. L'orario di accesso ai cimiteri Comunali per le imprese è stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale.

5. Nel periodo della commemorazione dei defunti le imprese non potranno eseguire lavori di alcun genere all'interno dei cimiteri Comunali.

6. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.

7. Nei cimiteri Comunali è vietato l'ingresso a coloro che intendono svolgere attività di questua.

Articolo 43 – Esecuzione opere ed accesso al cimitero

1. Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri Comunali, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 44 – Obblighi e divieti per gli addetti ai servizi cimiteriali

1. Gli addetti ai servizi cimiteriali sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri. Gli addetti ai servizi cimiteriali sono comunque tenuti:

- a. A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
- b. A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.
- c. A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

2. Agli addetti ai servizi cimiteriali è vietato:

- a. Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro sia al di fuori di esso.
- b. Ricevere compensi a qualunque titolo e in qualunque forma.
- c. Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.

- d. Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Articolo 45 – Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a. Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce.
- b. Entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati.
- c. Compiere, atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti.
- d. Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta degli aventi diritto.
- e. Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi.
- f. Danneggiare aiuole o alberi, scrivere su lapidi o sui muri.
- g. Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori.
- h. Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione,
- i. Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari).
- j. Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali, nonché dei familiari interessati.
- k. Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni.
- l. Vendere oggetti, distribuire o deporre materiale pubblicitario.
- m. Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati.

2. Chiunque tenesse all'interno dei cimiteri un contegno scorretto, o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente e, se del caso, sarà richiesto l'intervento degli agenti della forza pubblica.

Articolo 46 – Coltivazione di fiori ed arbusti

1. Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la piantumazione, la coltivazione o la sistemazione di fiori e arbusti purché questi siano adeguatamente mantenuti, ricadano all'interno del proprio spazio assegnato e non sovrastino o arrechino danno e/o intralcio allo spazio destinato ad altra sepoltura o alle aree comuni.

2. È vietata la piantumazione, la coltivazione o la sistemazione di fiori e arbusti al di fuori della propria area di sepoltura a terra.

3. In violazione dei precedenti commi 1 e 2, il Comune è autorizzato, avvalendosi di ditta incaricata, alla rimozione di tutti i fiori, piante ed arbusti abusivamente collocati in aree comuni.

4. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti, Qualora ciò non avvenga, al fine di mantenere un adeguato decoro, gli addetti ai servizi cimiteriali o la ditta incaricata, provvederanno alla loro eliminazione.

Articolo 47 – Riti funebri

1. All'interno dei cimiteri è consentita la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 48 – Modalità di realizzazione tombe

1. Sulle sepolture il concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e data di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri si riferiscono.
2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana.
4. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga presentato al Responsabile del Servizio completo di traduzione in italiano e da lui autorizzato.
5. La ditta incaricata di eseguire opere per conto degli aventi diritto dei defunti dovrà darne preventiva comunicazione agli uffici del Comune.
6. I provvisori in legno od altro materiale dovranno essere smaltiti a cura e spese degli aventi diritto dei defunti,

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE CONCESSIONI

Articolo 49 – Concessioni per loculi colombari e loculi ossari

1. Per le sepolture individuali può essere concesso l'uso di manufatti costruiti dal Comune (loculi colombari e/o loculi ossari).
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
3. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, lasciando integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
4. L'atto di concessione deve indicare:
 - a. La natura della concessione e la sua identificazione;
 - b. La data di inizio della concessione e la durata della stessa;
 - c. La/e persona/e concessionaria/e;
 - d. Il nominativo del destinatario della concessione;
 - e. Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca,
 - f. Per tutta la durata della concessione le manutenzioni ordinarie sono a carico del concessionario.

Articolo 50 – Assegnazione dei loculi colombari o loculi ossari

1. I loculi colombari vengono assegnati previa richiesta degli aventi diritto.
2. E' ammessa la concessione di loculi colombari a persone in vita **esclusivamente** a coloro che hanno un rapporto fino al primo grado di parentela con il defunto appena tumulato e per il quale è stata fatta richiesta di concessione cimiteriale. Gli atti di concessione dovranno essere stipulati tutti nella medesima giornata per loculi colombari contigui (verso destra, sinistra, in alto o in basso).

3. Non è ammessa la concessione di loculi colombari per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per i quali verranno invece concessi loculi ossari.
4. I loculi colombari sono concessi esclusivamente per le salme di cui al precedente Articolo 19.
5. Nei cimiteri di Cappadocia i loculi ossari vengono concessi per la collocazione resti ossei e ceneri, previa richiesta degli aventi diritto alla salma, per i defunti di cui al precedente Articolo 19.
6. Non è ammessa la concessione di loculi ossari per una futura utilizzazione di persone ancora in vita.

Articolo 51 – Durata e decorrenza delle concessioni

1. La durata delle concessioni è stabilita in:
 - a. 30 anni per i loculi;
 - b. 30 anni per gli ossari.
2. La decorrenza della concessione avrà inizio dalla data di morte del defunto, ovvero dalla data di tumulazione della salma nel loculo o dalla data di collocazione dei resti mortali o ceneri negli ossari dei cimiteri del Comune di Cappadocia.
3. Allo scadere della concessione dei loculi ossari, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad eseguire l'estumulazione dei resti e alla sistemazione degli stessi nell'ossario comune.
4. Allo scadere della concessione delle nicchie cinerarie, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad eseguire l'estumulazione delle ceneri e alla sistemazione delle stesse nel cinerario comune.
5. Allo scadere della concessione dei loculi colombari e sepolcreti, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad eseguire l'estumulazione ordinaria della salma secondo le disposizioni del presente regolamento ed alla sistemazione dei resti nell'ossario comune, salvo il caso in cui gli aventi diritto non dispongano diversamente.

Articolo 52 – Sottoscrizione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti

1. Il responsabile dei servizi cimiteriali provvederà alla sottoscrizione del contratto unitamente al concessionario.

Articolo 53 – Manutenzione

1. I concessionari sono tenuti a mantenere in stato decoroso i loculi colombari, i loculi ossari, le nicchie cinerarie ed i sepolcreti di loro concessione.
2. In caso d'inadempimento il Responsabile del Servizio stabilirà un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie; trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto e si riscontri pericolo per la pubblica incolumità, si procederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori a spese del concessionario negligente.

CAPO II

CESSAZIONE DELLE CONCESSIONI

Articolo 54 – Cessazione della concessione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine stabilito nella concessione.
2. Allo scadere del periodo della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del loculo colombario, ossario, nicchia cineraria e sepolcreto.
3. Il Comune provvederà, con congruo anticipo, a comunicare ai concessionari la scadenza della concessione, invitandoli ad assumere decisioni in merito alla collocazione dei resti mortali, dei resti ossei o delle ceneri.

4. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei resti mortali, resti ossei o ceneri, provvederà il Comune secondo il presente regolamento.
5. Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, revoca o decadenza.
6. Qualora l'erede avente diritto, nel rispetto delle volontà del defunto di essere collocato vicino un altro defunto (di 1° grado) già tumulato nello stesso cimitero, chieda la traslazione della salma, dei resti ossei o ceneri in altra sede equivalente, la precedente concessione si considera cessata e si procede alla stipula di una nuova concessione per il nuovo loculo colombario o per il nuovo loculo ossario occupati. Il loculo colombario o loculo ossario rientrano nel pieno diritto del Comune.

Articolo 55 – Rinuncia e rimborsi concessioni

1. Il concessionario, può chiedere l'estinzione anticipata della concessione se il loculo non è mai stato utilizzato, ovvero se chiede di effettuare un'estumulazione straordinaria di salma o resti o ceneri da loculi colombari, loculi ossari o nicchie cinerarie, nei casi previsti dalla vigente normativa.
2. Nel caso di rinuncia al diritto di concessione il concessionario può richiedere rimborso nei seguenti casi:
 - a. Se il loculo colombario o loculo ossario non sono stati utilizzati e la richiesta viene effettuata entro un anno dalla stipula del contratto di concessione: sarà rimborsato il 60% dell'importo versato, escluse le spese di registrazione e i diritti di segreteria se versate;
 - b. Se il loculo colombario o loculo ossario non sono stati utilizzati e la richiesta viene effettuata dopo un anno dalla stipula del contratto di concessione, non sarà rimborsato alcun importo;
 - c. Se il loculo colombario loculo ossario sono stati utilizzati e la richiesta viene effettuata entro 10 anni dalla stipula del contratto di concessione, sarà rimborsato il 50% dell'importo versato, escluse le spese di registrazione e i diritti di segreteria se versate;
 - d. Se il loculo colombario o loculo ossario sono stati utilizzati e la richiesta o la restituzione viene effettuata oltre 10 anni dalla stipula del contratto di concessione, non sarà effettuato nessun rimborso.

Articolo 56- Revoca

1. È facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi arca o manufatto concesso in uso quando sia necessario per ampliamento e/o modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Al verificarsi di uno dei suddetti casi la concessione in essere viene revocata dal Comune con atto del Dirigente del Settore interessato e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o costruzione indicata dall'Amministrazione. Tutte le spese saranno a carico del Comune.
3. Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, dovrà esser data notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione della salma. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 57 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a. Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.

- b. In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.
 - c. Quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria da almeno 5 anni.
 - d. Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti al comma di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo.
 3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all' Albo comunale e a quello del cimitero ove è collocata la sepoltura per la durata di 60 giorni consecutivi.
 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Comune tramite atto del Responsabile del Settore interessato.
 5. Una volta pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 58 – Cessione della concessione

1. Il destinatario di una concessione può rinunciare al diritto di sepoltura a favore di un familiare di primo grado, previa variazione dell'atto di concessione a suo tempo rilasciato.

Articolo 59 – Concessioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio e rinunce

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata, il regime indicato nell'atto di concessione stesso. Il concessionario di sepolture individuali perpetue può chiedere di rinunciare a tale diritto cd alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato: la trasformazione può essere autorizzata nel rispetto dalle modalità previste dal presente regolamento per le concessioni a tempo determinato.
2. L'emanazione dei provvedimenti derivanti dalle procedure di cui al comma precedente compete al Responsabile del Settore interessato.

Articolo 60 – Concessioni Perpetue

1. Le concessioni perpetue rilasciate in data posteriore a quella di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975, n.803 sono a tempo determinato, in questo caso la durata della concessione è di 30 anni per tutti i tipi di sepolture. Al fine di uniformare al regime di temporaneità previsto dal presente regolamento tutte le concessioni perpetue rilasciate anteriormente alla entrata in vigore della suddetta legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo seguente.

Articolo 61 – Recupero di tombe a concessione perpetua

1. Le concessioni perpetue, quelle per le quali non è definibile la durata o quelle per le quali non è stata sottoscritta alcuna concessione, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, quando siano trascorsi 30 anni dalla tumulazione della salma, ovvero 30 anni dalla morte del defunto, possono essere tramutate in concessioni a tempo determinato per la durata stabilita nel presente regolamento.
2. Il procedimento di cui al precedente comma sarà reso noto al pubblico ed agli aventi titolo mediante avviso da affiggersi all'albo pretorio per 2 mesi e con ogni altra idonea forma di diffusione (avvisi esposti nelle aree cimiteriali).
3. In detto avviso sarà fissato il termine, decorrente dalla data di scadenza del periodo di affissione all'albo pretorio entro cui gli aventi titolo dovranno presentare presso l'ufficio comunale la dichiarazione di rinuncia alla concessione ovvero la richiesta che venga loro riconosciuto il diritto di

mantenere l'uso della sepoltura, con concessione gratuita, per un ulteriore periodo di 10 anni, con stipula di nuovo contratto.

Articolo 62 – Reintegro D'ufficio

1. Per le concessioni perpetue antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune rientrerà in possesso dei loculi già concessi, previa comunicazione ai diretti interessati entro 60 gg., qualora i loculi stessi non fossero attualmente occupati da salme.

2. Qualora pervenga richiesta di occupare tombe loculi – ossari già concessi a durata perpetua, la posa di salma, resti mortali, urne cinerarie comporterà la trasformazione della concessione da perpetua a trentennale, con obbligo di stipula del nuovo contratto.

CAPO III

RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Articolo 63 – Rinnovo della concessione

1. Entro 6 mesi dalla data di scadenza della concessione del loculo colombario o del loculo ossario i parenti del defunto, gli eredi o chi per esso possono inoltrare richiesta per il rinnovo della concessione in scadenza presso l'ufficio preposto del Comune;

2. Il rinnovo della concessione del loculo colombario o dell'ossario deve intendersi esclusivamente per la salma e/o i resti in essi contenuti e non dà nessun diritto di utilizzo a terzi soggetti.

3. Il rinnovo della concessione del loculo colombario o dell'ossario è legato ai requisiti del defunto per il quale era stata rilasciata la concessione in scadenza, pertanto sarà soggetto alle tariffe agevolate di residenza se fu concessa con tale requisito.

4. Gli importi del rinnovo della concessione cimiteriale sono indicati sulla delibera di Giunta n. 57 del 19 settembre 2022 approvata in merito alla determinazione criteri per il rinnovo delle concessioni e prezzi ovvero dall'ultima delibera di Giunta approvata per l'adeguamento di criteri e/o costi.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 64 – Registro delle operazioni cimiteriali

1. Gli addetti ai servizi cimiteriali sono tenuti a redigere ai sensi dell'Articolo 52 del D.P.R. n. 285/1990, il registro annuale delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

Articolo 65 – Schedario dei defunti

1. È istituito lo schedario dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale.

2. Lo schedario, che può essere tenuto anche in modo informatico, riporta annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso. In ogni scheda sono riportati:

- a. Le generalità del defunto

- b. Data di morte e/o nascita del defunto
- c. Luogo esatto della sepoltura:
 - 1. Per la tumulazione della salma in loculo colombario: Piano, Gruppo, Fila e Colonna;
 - 2. Per la collocazione dei resti mortali o delle ceneri in loculo ossario: Piano e Gruppo;
 - 3. Per l'inumazione a terra: numero del campo di inumazione.
- d. Dati del Concessionario.

Articolo 66 – Schedario delle concessioni

1. È istituito lo schedario delle concessioni, che può essere tenuto anche in modo informatico, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e per effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 67 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- 1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme comunali precedenti, può, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- 3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Articolo 68 – Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria

- 1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale.
- 2. I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono gestiti secondo le forme previste dalla legge.

Articolo 69 – Disposizioni finali

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Articolo 70 – Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.